

# *Consiglio Nazionale del Notariato*

*Studio n.106-2022/I*

## **LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI PROFESSIONISTI DI STP**

*di Daniela Boggiali*

*(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 26 ottobre 2022)*

### *Abstract*

Lo studio esamina i contrasti interpretativi riguardanti la presenza minima dei soci professionisti nelle s.t.p., dando conto della posizione assunta dall'AGCM, la quale afferma che i due requisiti della maggioranza dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale" di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non debbano essere considerati cumulativi.

Vengono, poi, prospettate tanto le possibili previsioni statutarie in tema di voto dei professionisti con riferimento agli strumenti predisposti, per ciascun modello sociale, per incrementare o limitare il diritto di voto dei soci, quanto le opzioni cui è possibile ricorrere per la regolamentazione dei diritti patrimoniali dei soci professionisti e non, attraverso gli istituti dei diritti particolari di s.r.l. o dei ristorni nelle cooperative.

Infine, si analizza il tema del controllo dei professionisti sull'amministrazione della società; partendo dall'assenza di una norma che imponga ai soci professionisti di assumere l'incarico di amministratori, si illustrano i diversi strumenti che l'autonomia statutaria può utilizzare al fine di garantire ulteriormente i professionisti nell'adozione delle scelte strategiche idonee ad incidere sullo svolgimento dell'attività professionale oggetto della società.

SOMMARIO: 1. Numero dei professionisti e partecipazione al capitale – 2. Previsioni statutarie in tema di voto dei professionisti – 3. I diritti patrimoniali dei professionisti – 4. Il controllo dei professionisti sull'amministrazione della società

#### *1. Numero dei professionisti e partecipazione al capitale*

L'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 prevede che nelle società tra professionisti «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

Dal tenore della norma risulta evidente la volontà di limitare la possibilità per i soci diversi dai professionisti (e, quindi, i soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche) di influire sulle scelte strategiche della società, prevedendo che il numero dei professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi debba essere comunque tale da determinare una specifica maggioranza – quella dei due terzi - nelle deliberazioni o decisioni dei soci<sup>1</sup>.

Trattasi, peraltro, di disposizione che è destinata ad operare per tutti i modelli sociali consentiti per la costituzione di s.t.p. e, quindi, sia in caso di società di persone (nelle quali talvolta rileva la misura di partecipazione agli utili, talaltra la regola del voto capitaro) sia nella società di capitali (ove il diritto di voto è di regola commisurato alla partecipazione al capitale sociale), sia, infine, nelle cooperative (nelle quali il diritto di voto è di regola attribuito per teste).

Ciò che, invece, sin dall'entrata in vigore di tale disciplina risulta dibattuto è se oltre alla necessità che ai soci professionisti spettino i due terzi dei voti, occorra anche che la società sia partecipata per almeno due terzi da professionisti.

Il dubbio sorge in ragione del fatto che i requisiti evocati dall'art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011 concernono tre differenti criteri: quello capitaro (numero dei soci), quello finanziario (partecipazione al capitale) e quello organizzativo (diritto di voto)<sup>2</sup>.

Si è, pertanto, posta la questione se i professionisti possano essere meno dei due terzi dei soci o titolari di meno dei due terzi del capitale, purché, in tali ipotesi, vengano adottate delle pattuizioni tali da garantire agli stessi i due terzi dei voti.

Sul punto, una pronuncia di merito<sup>3</sup> e un ordine professionale, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, hanno adottato la tesi secondo cui la previsione dell'art. 10, comma 4, lett. b) l. 183/2011, dovesse esser intesa nel senso che essa prescrive il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci.

Dunque, secondo tale orientamento, i soci professionisti devono sia prevalere numericamente e detenere la maggioranza del capitale, sia disporre della maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste).

Conclusione questa, che solo apparentemente sembrerebbe fondarsi sul tenore letterale della norma, la quale, tuttavia, non è di così agevole interpretazione.

---

<sup>1</sup> CIAN, *La compagine sociale delle s.t.p. nei primi orientamenti della prassi: un puzzle incompatibile?*, in *Giur. Comm.*, 2019, 686 ss., spec. 688, osserva che «la numerosità dei soci e la dimensione delle loro partecipazioni non rilevano autonomamente, ma (solo) in quanto funzionali a realizzare un certo assetto di poteri organizzativi [...] Si tratta di una regola in questa prospettiva e in questi termini coerente, almeno nelle intenzioni, con la volontà del legislatore di presidiare la signoria dei professionisti sulla società e per questa via l'indipendenza del ceto professionale». Sul tema v. anche BOGGIALI, *Le società tra professionisti: profili applicativi e orientamenti della prassi*, in *Questioni ed argomenti tra evoluzione normativa ed orientamenti dottrinali e giurisprudenziali* a cura di Areniello, Milano, 2020, 115 ss.

<sup>2</sup> CIAN, *La compagine sociale delle s.t.p. nei primi orientamenti della prassi: un puzzle incompatibile?*, cit., 687.

<sup>3</sup> Tribunale di Treviso, II sezione civile, con ordinanza depositata il 20 settembre 2018, in CNN Notizie del 15 novembre 2018, con nota critica di RUOTOLO – BOGGIALI, *Società tra professionisti e maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni*; in *Giur. Comm.*, 2019, 685, con nota critica di CIAN, *La compagine sociale delle s.t.p. nei primi orientamenti della prassi: un puzzle incompatibile?*, cit.; in *Notariato*, 2019, 163 ss., con nota di GUIDA, *Novità in tema dei requisiti dei soci della società tra professionisti*, 165 ss. Nello stesso senso si colloca Trib. Roma 20 aprile 2021, secondo cui la prevalenza dei due terzi dei soci professionisti deve essere rispettata sotto un duplice profilo: sia con riferimento al numero dei soci, sia con riferimento alla partecipazione al capitale sociale.

Da un lato, infatti, la presenza della congiunzione “e” (numero dei soci professionisti “e” la partecipazione al capitale sociale dei professionisti) potrebbe far propendere per la riferibilità del requisito della prevalenza ad entrambi i parametri (almeno 2/3 dei soci; almeno 2/3 del capitale).

Dall'altro lato, però, la norma si limita a prevedere che il numero dei soci e la partecipazione al capitale “deve essere tale” da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni dei soci: il che, invero, sembra avvalorare la tesi, sostenuta anche dagli Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, secondo cui «la legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto»<sup>4</sup>.

E in tal senso, si sono espressi anche due studi del Consiglio Nazionale del Notariato, per i quali, tanto nell'ipotesi in cui il diritto di voto sia attribuito per teste, come di regola avviene nelle cooperative, quanto nell'ipotesi in cui esso sia commisurato alla partecipazione al capitale sociale, come invece di regola avviene nelle società di capitali, la norma si limita a richiedere che i professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi<sup>5</sup>.

Sotto tale profilo, peraltro, non appare rilevante – o almeno non lo può essere al fine di avvalorare la tesi fatta propria dal Tribunale di Treviso - il richiamo alla più recente disciplina speciale delle società tra avvocati, laddove il comma 2 dell'art. 4-bis l. 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), introdotto dal comma 141 dell'art. unico della legge 4 agosto 2017, n. 124 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) richiede che i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. La scelta del legislatore è stata, in questo caso, inequivoca, nel senso della necessità del rispetto della prevalenza in entrambi i parametri: i 2/3 vanno, infatti, rapportati tanto al capitale sociale quanto ai diritti di voto e non ci si limita a richiedere, come nella legge 183/2011, che il numero di professionisti e la loro partecipazione al capitale siano tali da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

A tale ultima interpretazione aderisce l'AGCM<sup>6</sup>, la quale afferma che, al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali, vada privilegiata l'interpretazione della norma, secondo la quale

---

<sup>4</sup> Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.10, *Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci*, settembre 2013, nel quale si afferma, altresì, che «Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale. È anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto».

<sup>5</sup> BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, Studio n. 224-2014/I, in *Studi e Materiali*, 2014, 383 ss.; NARDONE – RUOTOLO – SILVA, *Prime note sulla società tra professionisti*, Studio n. 41-2012/I, in *Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2012, 1133 ss.

<sup>6</sup> Nelle Segnalazioni AS1589 - *Distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate- modalità di applicazione dell'articolo 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012)* e AS1589B - *Distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate- articolo 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012)* del 12 giugno 2019, entrambe pubblicate nel Bollettino n. 24 del 17 giugno 2019, in *CNN Notizie* del 21 giugno 2019, con nota di BOGGIALI, *Società tra professionisti e maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni..*

i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non debbano essere considerati cumulativi.

La *ratio* sottesa alla richiesta di tali due requisiti, rappresentata dalla necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali, può essere realizzata ricorrendo ai diversi strumenti previsti dal codice civile che consentono di limitare o espandere i diritti e i poteri attribuiti ai soci in relazione al tipo di società scelta e alla relativa *governance*.

L’Autorità ritiene, quindi, che l’interpretazione adottata da taluni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali, che impongono il cumulo dei due requisiti, possa, invece, determinare limitazioni della concorrenza, in quanto si traduce in un ingiustificato ostacolo alla possibilità per i professionisti di organizzarsi in forma di STP.

In seguito alle segnalazioni dell’AGCM, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con l’Informativa n. 60 del 8 luglio 2019, ha modificato il proprio orientamento, affermando che «pur ammettendo che i due requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente così come affermato dal AGCM, sarà comunque indispensabile, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche delle STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare loro il controllo della società».

Anche l’Agenzia delle Entrate si è conformata all’orientamento dell’AGCM modificando quanto sostenuto nella risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016, con la quale erano state fornite indicazioni in merito alle condizioni da rispettare affinché il professionista socio di una società tra professionisti, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, potesse apporre il visto di conformità ex art. 35 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando la partita IVA della società tra professionisti. In tale risoluzione si richiedeva che i due terzi del capitale sociale fossero rappresentati da soci professionisti.

Tale opinione è stata, successivamente, modificata dalla risoluzione 4 marzo 2022, n. 10, nella quale si ritiene «plausibile consentire l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di S.t.p. che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie».

## *2. Previsioni statutarie in tema di voto dei professionisti*

In base all'interpretazione che allo stato attuale può ritenersi preferibile, nulla impedisce la costituzione di una s.t.p. partecipata, ad esempio, da un professionista iscritto all'albo e da uno o più soci investitori o per finalità di investimento o per prestazioni tecniche, purché il primo disponga della maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Considerato, poi, che le STP non costituiscono una tipologia societaria autonoma, a seconda del modello societario prescelto possono essere adottate clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche nella situazione in cui, nella compagine societaria, essi siano in numero inferiore ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi.

Tale risultato può essere raggiunto, ove i professionisti siano in numero inferiore ai due terzi dei soci o non detengano la maggioranza dei due terzi del capitale, ricorrendo agli strumenti predisposti, per ciascun modello sociale, al fine di incrementare o limitare il diritto di voto dei soci.

Occorre, peraltro, tenere presente che la regola dei due terzi dei voti è sancita genericamente per tutte le deliberazioni e decisioni dei soci, senza specificare la tipologia di delibere e decisioni alle quali essa debba intendersi riferita. In assenza di indicazioni in tal senso, la regola dovrebbe riguardare tanto le delibere assembleari delle società di capitali e cooperative, quanto le modifiche dei patti sociali e le decisioni delle società di persone, considerato che la disposizione in esame sembra doversi intendere nel senso che il legislatore limita la possibilità – per i non professionisti - di influire sulle scelte strategiche della società, al fine di evitare che i soci investitori possano incidere sullo svolgimento delle prestazioni professionali<sup>7</sup>.

Più in generale, si ritiene che debba essere riconosciuta ai professionisti la possibilità di esercitare un potere “dominante” quantomeno in merito a tutte le decisioni che possano direttamente o indirettamente influire sull'espletamento dell'attività professionale, quali i criteri di ripartizione degli incarichi, la scelta di collaboratori e ausiliari, la politica di determinazione dei compensi, le modalità di esecuzione della prestazione<sup>8</sup>.

Deve, però, precisarsi come la lettera della legge si limiti esclusivamente a imporre la necessità che i professionisti dispongano nei due terzi dei voti nelle deliberazioni o decisioni dei soci e non, invece, che le decisioni debbano essere assunte col voto favorevole dei soci professionisti: ciò significa che se, da un lato, i non professionisti non potranno mai disporre di più di un terzo dei voti, dall'altro lato non può escludersi che il voto del non professionista possa essere – in taluni casi – determinante per la formazione della volontà della società.

Pertanto, il potere di controllo che il disposto dell'art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011 intende attribuire ai soci professionisti sembra atteggiarsi quale potere di impedire tendenzialmente che la volontà sociale possa formarsi senza il consenso della componente professionale della compagine sociale<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Come già rilevato in BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, cit., 400; LUONI, *La società tra professionisti: questioni applicative*, in *Giur. It.*, 2020, 1254 ss., spec. 1261; GUIDA, *Novità in tema dei requisiti dei soci della società tra professionisti*, cit., 166.

<sup>8</sup> STABILINI, *I soci non professionisti*, in *Società*, 2012, Speciale Società tra professionisti, 54.

<sup>9</sup> Il limite del terzo dei voti in favore di soci investitori è, peraltro, lo stesso utilizzato dal legislatore con riferimento alla categoria dei soci finanziatori di cooperativa, che ai sensi dell'art. 2526 c.c. non possono esprimere più di un terzo dei voti in assemblea.

Ciò posto, per quanto riguarda le società personali, deve darsi atto dell'esistenza della regola, contenuta nell'art. 2252 c.c., secondo cui il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

In assenza, quindi, di una diversa previsione nei patti sociali, il controllo del socio professionista risulta sufficientemente garantito dalla regola dell'unanimità dei consensi, non occorrendo in tal caso adottare specifiche clausole statutarie. Ove, invece, i patti sociali derogano all'art. 2252 c.c., è necessario riconoscere ai soci professionisti i due terzi dei voti per le decisioni di modifica dei patti sociali<sup>10</sup>.

Esistono, poi, alcune ipotesi per le quali la legge richiede il voto della maggioranza dei soci, da determinarsi secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili: la prima è quella della decisione sull'opposizione dell'amministratore al compimento di operazioni nell'amministrazione disgiuntiva (art. 2257, comma 3, c.c.); la seconda è quella delle operazioni di trasformazione in società di capitali (art. 2500-ter, comma 1, c.c.), fusione (art. 2502, comma 1, c.c.) e scissione (art. 2506-ter, comma 5, che richiama l'art. 2502 c.c.).

Rispetto alla prima ipotesi, il comma 3 dell'art. 2257 c.c. attribuisce la decisione sull'opposizione alla maggioranza dei soci, amministratori e non, calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno di essi negli utili.

Sul punto si è rilevato come tali operazioni, per il fatto che sia stata proposta opposizione da uno degli amministratori, siano potenzialmente dannose per la società e tali, quindi, da richiedere una manifestazione di volontà da parte di tutti i soci anche non amministratori<sup>11</sup>.

Ciò rende, pertanto, necessario adottare una clausola che riconosca, anche per tali decisioni, i due terzi dei voti in favore dei professionisti, a prescindere dalla misura della partecipazione agli utili<sup>12</sup>.

Analogamente, per ciò che concerne le decisioni di trasformazione, fusione e scissione, la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011 sembra imporre la previsione del riconoscimento di almeno i due terzi dei voti in favore dei soci professionisti.

Infine, sempre nelle società personali esiste un'ipotesi di previsione del voto per teste: ai sensi dell'art. 2287 c.c., l'esclusione di un socio è deliberata dalla maggioranza dei soci, nel cui numero non si computa il socio da escludere, fatta salva l'ipotesi di società composta da due soci, per la quale l'esclusione è pronunciata dal tribunale.

---

<sup>10</sup> Si segnala l'opinione espressa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel Pronto Ordini del 22 novembre 2021, n. 13437, riguardante la società semplice STP, secondo cui «onde evitare il rischio di future contestazioni e, per tal motivo, al fine di maggior tutela del socio professionista, sembra preferibile non introdurre nei patti sociali clausole che disattivino la regola dell'unanimità dei consensi, risultando il socio professionista del quesito pienamente tutelato da tale regola generale».

<sup>11</sup> GHIDINI, *Società personali*, Milano, 1972, 363; COSTI-DI CHIO, *Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione*, in *Giur. Sist. Bigiavi*, Torino, 1980, 287; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. II. Diritto delle società*, Torino, 2002, 98.

<sup>12</sup> Così BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, cit., 401, alle cui soluzioni aderisce LUONI, *La società tra professionisti: questioni applicative*, cit., 1263.

Anche rispetto a tale fattispecie la regola di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011 sembra imporre l'adozione nei patti sociali della STP di una clausola che in occasione dell'assunzione di tale decisione riconosca ai soci professionisti almeno i due terzi dei voti<sup>13</sup>.

Nelle società per azioni esiste, poi, una pluralità di opzioni, quali la possibilità di assegnare ai professionisti azioni con diritto di voto plurimo, o, in alternativa, assegnare ai non professionisti azioni senza diritto di voto o limitare il diritto di voto dei non professionisti con previsione di una misura massima o di scaglionamenti ai sensi dell'art. 2351 c.c.

Nelle società a responsabilità limitata il principio sancito dal comma 5 dell'art. 2479, c.c., per il quale «ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione» può, poi, essere derogato mediante la creazione di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c.

Si ritiene, infatti, che la regola di cui all'art. 2479, comma 5, c.c. sia «inderogabile nella sola parte in cui contempla il diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni, e non anche laddove statuisce che il voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione»<sup>14</sup>.

A titolo esemplificativo si può, quindi, ipotizzare il caso di una STP in forma di società a responsabilità limitata in cui il professionista sottoscrive il dieci per cento del capitale sociale e il non professionista il restante novanta per cento. In tale ipotesi si deve riconoscere al professionista il diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c. di esercitare i due terzi dei voti in assemblea.

Si potrebbe, altresì, valutare l'eventualità di procedere alla costituzione di una STP nella forma di società a responsabilità limitata con la creazione, anche in vista del futuro ingresso di nuovi soci, di categorie di quote dotate di diritti amministrativi e patrimoniali diversificati, ove ricorrano i requisiti dimensionali delle PMI.

In passato, con riferimento alla disciplina delle start up innovative di cui agli artt. di cui 25 e ss. del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 che, per prima, aveva introdotto la possibilità per le società a responsabilità limitata della creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, si erano espresse perplessità circa l'applicabilità alle società tra professionisti: si era rilevato come, nonostante la mancanza di un esplicito divieto in tal senso, apparisse difficile ipotizzare che ne "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico", che costituisce, ai sensi del comma 2, lett. f) dell'art. 25 l'oggetto sociale esclusivo o prevalente della start up innovativa, potesse esser ricondotto "l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci"<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> In tal senso si esprime il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel Pronto Ordine del 22 novembre 2021, n. 13437.

<sup>14</sup> GUGLIELMO – SILVA, *I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie*, Studio n. 242-2011/I, in *Studi e materiali*, 2012, 91 ss., spec. 93, ss. Sul tema, v. anche Risposta a Quesito di Impresa n. 105-2015/I. *S.r.l. e diritto di voto non proporzionale alla partecipazione*, est. PAOLINI RUOTOLO, in *CNN Notizie* 5 agosto 2015, le cui considerazioni sono, a loro volta, tratte da PAOLINI, *Commento all'art. 2468, c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, *Delle società – dell'azienda – della concorrenza*, cur. Santosuosso, Torino, 2015; GUGLIELMO, *Diritti particolari dei soci e voto non proporzionale*, in *Riv. not.*, 2010, 609 ss.; Massima della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano n. 138, *Voto non proporzionale nelle s.r.l. (art. 2479, comma 5, c.c.)* del 13 maggio 2014.

<sup>15</sup> NARDONE – RUOTOLO – SILVA, *Prime note sulle società tra professionisti*, cit., 1134 ss.; BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, cit., 383 ss.

Sennonché, le modifiche introdotte con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha esteso alle PMI in forma di s.r.l. le deroghe al diritto societario previste originariamente per le start up innovative, potrebbero consentire il superamento di detta conclusione, dato che l'accesso alle "categorie di quote" (oltre che alle altre deroghe espressamente contemplate) per le s.r.l. non è più subordinato alla sussistenza dei requisiti "qualitativi" della start-up (difficilmente rinvenibili in una società tra professionisti o in una società tra avvocati), bensì a quelli "dimensionali" della PMI.

In presenza di tali requisiti, quindi, anche una STP potrebbe prevedere nell'atto costitutivo quelle deroghe al diritto societario previste per le PMI; compresa, pertanto, anche la creazione di categorie di quote, per talune delle quali sia escluso o limitato il diritto di voto.

L'art. 26, comma 2, del d.l. 179/2012 prevede, infatti, che «L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile». E, al comma 3, si precisa che «L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative».

Per l'effetto, dunque, le s.r.l. PMI possono creare categorie di quote prive del diritto di voto o con voto non proporzionale o diritti particolari con voto non proporzionale alla partecipazione o condizionato.

Deve, tuttavia, darsi atto di un'opinione contraria, secondo cui la disciplina delle s.r.l. PMI sarebbe riferita esclusivamente a società che svolgono attività di impresa, nell'ambito della quale non è riconducibile l'oggetto delle STP, consistente nello svolgimento di attività professionali<sup>16</sup>.

Trattasi, però, di opinione che non sembra tener conto del fatto che l'art. 57, comma 1, d.l. 50/2017 – che ha esteso alle s.r.l. PMI le deroghe al diritto societario di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 26 del d.l. 179/2012, n. 179, previste per le start-up innovative – non fornisce in realtà alcuna definizione di PMI.

Tant'è che agli effetti dell'applicabilità delle deroghe al diritto comune concesse nell'art. 26, commi 2,3, 5 e 6 del d.l. 179/2012 si ritiene qualificabile come PMI la società a responsabilità limitata che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato soddisfi almeno due dei tre

---

<sup>16</sup> LUONI, *La società tra professionisti: questioni applicative*, cit., 1257, il quale richiama erroneamente l'opinione espressa da BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, cit., 383 ss., che invece escludono il ricorso alla start-up innovativa per la costituzione di STP (perché appare difficile ipotizzare che ne "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico", che costituisce, ai sensi del comma 2, lett. f) dell'art. 25 l'oggetto sociale esclusivo o prevalente della start up innovativa, possa esser ricondotto "l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci"), senza tuttavia estendere tali conclusioni alle PMI. Risulta, peraltro, compatibile con l'esclusività dell'oggetto sociale della s.t.p. il compimento di attività strumentali all'esercizio della professione ordinistica prescelta; in tal senso, GUIDA, *Novità in tema dei requisiti dei soci della società tra professionisti*, cit., 169; MARASÀ, *Le società tra professionisti*, in *Riv. Soc.*, 2014, 429 ss.; Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.13 - *Ammissibilità di attività strumentali all'oggetto sociale delle s.t.p.* - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13.

criteri seguenti: 1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro, desumibili dall'art. 2 paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 14 giugno 2017, n. 2017/1129, indipendentemente dall'oggetto della società<sup>17</sup>.

Quanto, invece, all'utilizzo del modello della società cooperativa, sarebbe anche possibile attribuire ai soci con finalità di investimento la qualità di soci finanziatori possessori degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c., per i quali vige il limite in forza del quale gli stessi non possono esprimere più di un terzo dei voti in assemblea né eleggere più di un terzo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo<sup>18</sup>.

Appare, invece, difficile avvalersi della previsione contenuta nell'art. 2538, comma 4, c.c., secondo cui «Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico».

Ciò in quanto gli ultimi due periodi della citata disposizione prevedono che «Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale». Trattasi, quindi, di istituto che di per sé solo non potrebbe garantire la maggioranza dei due terzi richiesta per i soci professionisti di STP<sup>19</sup>.

Infine, indipendentemente dal tipo sociale scelto per la costituzione della STP, deve precisarsi che la necessità di assicurare statutariamente ai professionisti un ruolo preminente nella gestione sociale non esclude che il voto del non professionista possa essere determinante per l'assunzione della decisione.

---

<sup>17</sup> MALTONI – RUOTOLO – BOGGIALI, *La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, in *Studi e materiali*, 2018, 325 ss.; BOGGIALI – RUOTOLO, *Dalla società a responsabilità limitata "alle" società a responsabilità limitata*, in *Questioni ed argomenti tra evoluzione normativa ed orientamenti dottrinali e giurisprudenziali* a cura di Areniello, cit., 7 ss., spec. 65 ss.; BUSI, *Le nuove S.r.l. Dal capitale proprio al capitale finanziario*, Torino, 2021, 515. Nello stesso senso l'Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai, I.N.1 - *Definizione si S.R.L.-PMI* - 1° pubbl. 9/18, secondo cui «Per la definizione di S.r.l.-PMI occorre far riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamento di tali caratteristiche. A quanto sopra consegue che è S.r.l.-PMI la società che soddisfa contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive: 1) abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa (art. 1 racc. CE); 2) occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro (art. 2 racc. CE); 3) non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI ai sensi dei considerando (9), e ss., e degli artt. 3 e 6 della racc. CE».

<sup>18</sup> Così BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, cit., 383 ss.; nello stesso senso LUONI, *La società tra professionisti: questioni applicative*, cit., 1265.

<sup>19</sup> Si deve, peraltro, tenere presente che la facoltà di attribuire il voto plurimo risulta assoggettata a limiti volti a impedire il crearsi di posizioni dominanti che sarebbero in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 2516 c.c. (BALZANO, *L'assemblea*, in *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*, cur. Marasà, Padova, 2004, 572; TRIMARCHI, *Le nuove società cooperative*, Milano, 2004, 138, esclude, ad esempio, la possibilità di cumulare i voti spettanti in qualità di socio cooperatore ex art. 2538 comma 4 con quelli spettanti in qualità di socio finanziatore).

È quanto, peraltro, di per sé avviene nelle società di persone i cui patti sociali non derogano all'art. 2252 c.c. e nelle quali è sempre necessario, per le modifiche dei patti sociali, anche il consenso degli investitori e dei soci per prestazioni tecniche.

Ancora, per le decisioni per le quali opera il principio maggioritario, è comunque possibile che, in caso di disaccordo tra professionisti, la maggioranza venga comunque raggiunta con il consenso del non professionista. Ad esempio, in una società di capitali con un'ampia compagine sociale, in cui i soci professionisti siano titolari ciascuno di piccole partecipazioni, nell'insieme pari ai due terzi del capitale, il possesso da parte del socio investitore della restante quota di un terzo può essere determinante nelle decisioni della società, compresa la nomina dell'organo amministrativo<sup>20</sup>.

Poiché – come in precedenza rilevato - la necessità di assicurare statutariamente ai professionisti un ruolo preminente nella gestione sociale non esclude che il voto del non professionista possa essere determinante per l'assunzione della decisione, sembrerebbe altrettanto possibile l'adozione statutaria di un *quorum* deliberativo superiore ai due terzi dei voti, che renda sempre rilevante anche il voto dei non professionisti.

Ciò che, infatti, il legislatore ha imposto è la necessità che il voto dei professionisti risulti determinante per l'assunzione delle decisioni sociali, ma non anche che possa essere altrettanto determinante il voto del non professionista. Si è, quindi, ritenuto che poiché i non professionisti non sono stati privati del diritto di voto, «in tutte le s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto *quorum* decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell'adozione delle decisioni dei soci»<sup>21</sup>.

### *3. I diritti patrimoniali dei professionisti*

Come in precedenza rilevato, ciò che conta nelle società tra professionisti è che a questi ultimi venga garantita la possibilità di esercitare un potere "dominante" quantomeno in merito a tutte le decisioni che possano direttamente o indirettamente influire sull'espletamento dell'attività professionale, quali i criteri di ripartizione degli incarichi, la scelta di collaboratori e ausiliari, la politica di determinazione dei compensi, le modalità di esecuzione della prestazione<sup>22</sup>.

Nulla esclude, quindi, di adottare clausole statutarie volte a incrementare la partecipazione agli utili dei soci professionisti, in ragione dell'apporto da essi prestato nella realizzazione degli scopi sociali, o, viceversa, in favore dei soci non professionisti, magari a compensazione del ruolo dominante dei soci professionisti nella gestione della società.

---

<sup>20</sup> BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, cit., 403.

<sup>21</sup> Così l'Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.9, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci, settembre 2013; favorevole anche GUIDA, *Novità in tema dei requisiti dei soci della società tra professionisti*, cit., 171.

<sup>22</sup> STABILINI, *I soci non professionisti*, in *Società*, 2012, Speciale Società tra professionisti, 54.

Ad esempio, nelle s.r.l. le parti sono generalmente libere, attraverso lo strumento dei diritti particolari, di determinare una diversa distribuzione degli utili, non proporzionale alla partecipazione, con la più ampia autonomia e con l'unico limite del divieto di patto leonino<sup>23</sup>.

Una delle ipotesi più ricorrenti di "particolare diritto in materia di utili" è quella di rapportare gli stessi alla qualità e quantità delle prestazioni e degli incarichi professionali effettivamente svolti nell'ambito della società.

In sostanza, il "particolare diritto" verrebbe qui ricostruito sulla falsariga della disciplina delle azioni correlate, ai sensi dell'art. 2350, c.c., che per l'appunto si caratterizzano per esser fornite di diritti patrimoniali connessi ai risultati dell'attività sociale in un dato settore, con ciò intendendosi uno specifico ramo dell'impresa sociale o un comparto imprenditoriale: i diritti patrimoniali sono "correlati", e dunque calcolati, non, come avviene normalmente, sul risultato della società intera, bensì su quello di un "settore" della società stessa.

In tale ambito si ritiene che l'autonomia statutaria abbia ampio spazio, essendo arbitra di stabilire i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuibili alle azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria (art. 2350, comma 2, c.c.). Con un unico vincolo imperativo, e cioè il divieto di pagare dividendi agli azionisti correlati se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio dell'intera società (art. 2350, comma 3, c.c.), per cui, anche laddove dalla contabilità del settore correlato dovesse emergere un utile, agli azionisti correlati non potrebbero comunque essere pagati dividendi qualora l'ammontare delle perdite della società, complessivamente considerata, fosse superiore all'utile dello specifico settore<sup>24</sup>.

Non sembra che l'autonomia statutaria nel definirne i diritti patrimoniali spettanti incontri altri limiti, oltre quello, già richiamato, previsto dal comma 3 dell'art. 2350, c.c. (divieto di pagare dividendi se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società) e quello, più generale, del patto leonino ex art. 2265, c.c.; si tratta di una forma di privilegio patrimoniale, rispetto agli azionisti ordinari (ed altre eventuali categorie di azionisti), sugli utili prodotti dal settore correlato, privilegio che può esser dunque diversamente configurato.

La configurazione dell'azione correlata potrebbe, quindi, esser riadattata, in ambito di società a responsabilità limitata, come particolare diritto di "settore" dell'attività di impresa, con i

---

<sup>23</sup> REVIGLIONE, *Commento sub art. 2468 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario, Commentario* diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, vol. \*\*\*, Bologna 2004, 1810; SANTUS, DE MARCHI, *Sui "particolari diritti" del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004, 85; NOTARI, *Diritti "particolari" dei soci e categorie "speciali" di partecipazioni*, in *A.G.E.*, 2003, 69 s.; NOTARI, *Diritti "particolari" dei soci e categorie "speciali" di partecipazioni*, in *Analisi giur. econ.*, 2003, 331; DACCÒ, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G. F. Campobasso*, III, Torino, 406.

<sup>24</sup> Ciò in quanto, malgrado la struttura multidivisionale e la tenuta di una contabilità separata, la società che emette azioni correlate è comunque dotata di un unico patrimonio e di un unico capitale sociale: in caso perdita complessiva della società, infatti, se si procedesse al pagamento dei dividendi per lo specifico settore correlato, si violerebbe il divieto di distribuzione di utili fittizi di cui all'art. 2433, comma 2, c.c. In altre parole, affinché i titolari di azioni correlate al settore percepiscano utili per quel settore, è necessario si verifichi una situazione di "doppio utile": la società intera deve aver prodotto utili (per non violare il dettato degli artt. 2433, 2° co., e 2350, 3° co., c.c.) e il settore di riferimento deve pure averne prodotti, possibilmente (per gli azionisti correlati) in misura maggiore del resto della società, onde premiare il loro specifico investimento.

medesimi limiti sopra ricordati quanto alla distribuibilità degli utili, attribuendo tale diritto particolare al socio professionista.

Un altro tipo sociale che potrebbe facilmente adattarsi alla realizzazione degli interessi dei professionisti che decidono di svolgere la professione attraverso lo strumento societario è il modello cooperativo: la struttura organizzativa della società cooperativa risulta, infatti, funzionale allo svolgimento collettivo di attività professionali, in quanto consente di differenziare le diverse posizioni dei soci in ragione della loro partecipazione agli scambi mutualistici<sup>25</sup>.

Lo scopo mutualistico appare, quindi, estremamente compatibile con lo svolgimento di attività di natura professionale, perché esiste un rapporto di interferenza e sovrapposizione tra il rapporto mutualistico e l'organizzazione sociale, nel senso che la qualità e quantità degli scambi mutualistici incide sul normale rapporto tra socio e società<sup>26</sup>.

In tema di diritti patrimoniali appare particolarmente rilevante la disciplina dei ristorni, che consente di remunerare le prestazioni dei soci in misura proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato: l'art. 2545 *sexies* c.c. stabilisce, infatti, che i criteri statuari di ripartizione dei ristorni devono essere proporzionali alla qualità e quantità degli scambi mutualistici.

#### *4. Il controllo dei professionisti sull'amministrazione della società*

L'art. 10, comma 4, lettera b), l. 183/2011 attiene, come più volte rilevato, ai "voti esercitabili", e tende appunto ad assicurare alla componente professionale una maggioranza rilevante nelle decisioni, ma non concerne, invece, la facoltà di amministrare, che può essere legittimamente affidata ad un soggetto non professionista.

Se, infatti, l'intento del legislatore è quello di fare in modo che i professionisti esercitino un potere "dominante" in merito a tutte le decisioni che possano influire sull'espletamento dell'attività professionale, ciò non significa che tale intento possa essere disatteso laddove si attribuisca l'incarico di amministratore a un non professionista.

Tra i compiti dell'organo amministrativo esistono, peraltro, delle attività tipiche che rimangono estranee allo svolgimento dell'attività professionale, quali la redazione dei documenti contabili, la tenuta dei libri sociali, la convocazione dell'assemblea, la gestione del personale della società.

Proprio in considerazione dell'esigenza di consentire al professionista un corretto espletamento della propria attività, la società potrebbe avere interesse ad affidare l'amministrazione a soggetti diversi dai soci professionisti<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> BOGGIALI – RUOTOLO, *Le cooperative tra professionisti*, in *Cooperative, consorzi e società consortili*, Milano, 2018, 661 ss., spec. 670 ss.

<sup>26</sup> PIRAS, *Rapporto mutualistico e poteri dei soci*, in *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, a cura di F. Vella, Torino 2004, 45 ss.; PETRELLI, *I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative*, in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, Milano, 2005, 5.

<sup>27</sup> Ritengono possibile affidare l'amministrazione della società a non professionisti STABILINI, *I soci non professionisti*, cit., 49; Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.11 - *Composizione soggettiva dell'organo amministrativo di s.t.p.* - settembre 2013; BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, cit., 383 ss.; GUIDA, *Novità in tema dei requisiti dei soci della società tra professionisti*, cit., 171; LUONI, *La società tra professionisti: questioni applicative*, cit., 1264 ss.; MARASÀ, *Le società tra professionisti*, cit., 429 ss.

Peraltro, a seconda del modello sociale prescelto, l'autonomia statutaria può utilizzare diversi strumenti al fine di garantire ulteriormente i professionisti nell'adozione delle scelte strategiche idonee ad incidere sullo svolgimento dell'attività professionale oggetto della società.

Ad esempio, in caso di s.n.c. si potrebbe adottare la regola dell'amministrazione a maggioranza di cui all'art. 2258, comma 2, c.c., riconoscendo ai soci professionisti i due terzi dei voti nelle decisioni relative al compimento di determinati atti, oppure si potrebbe addirittura escludere i non professionisti dall'incarico di amministratori.

In caso di s.a.s., viceversa, la preoccupazione del legislatore di dare "maggior peso" al socio professionista nelle scelte decisionali potrebbe essere soddisfatta mediante l'attribuzione a questi della qualità di accomandatario.

Qualora venga, poi, scelto il modello della società per azioni, il controllo dei professionisti sulla gestione della società potrebbe essere garantito attraverso il ricorso alle azioni speciali prive di voto nella nomina delle cariche sociali da attribuirsi ai soci capitalisti<sup>28</sup>.

Sempre con riferimento alle società per azioni è stata prospettata l'eventualità di modulare le regole di selezione degli amministratori, ad esempio introducendo il voto di lista «così modulando i rapporti tra gli interessi collettivi delle categorie di soci, quali i professionisti in generale, i professionisti appartenenti a diversi ordini professionali, nel caso di S.T.P. multidisciplinare, i soci investitori e i soci per prestazioni tecniche. La stabilità nei rapporti tra le categorie di consoci potrà, inoltre, essere salvaguardata dalla clausola *simul stabunt simul cadent*»<sup>29</sup>.

Nel caso, invece, di adozione del modello della società a responsabilità limitata, si potrebbero attribuire ai soci professionisti particolari diritti amministrativi ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., ovvero sarebbe possibile fissare particolari requisiti per la nomina ad amministratore (l'esser professionista).

Infine, nelle cooperative gli artt. 2542 e 2543 c.c. prevedono la facoltà per lo statuto di disciplinare l'elezione di uno o più amministratori e sindaci in base alla partecipazione agli scambi mutualistici<sup>30</sup>.

Si tratta, in ogni caso, di scelte statutarie opzionali, che non escludono l'ammissibilità di STP in cui il socio investitore rivesta la carica di amministratore, con il rischio di eventuali riflessi negativi sull'autonomia che invece dovrebbe connaturare l'operato del professionista<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> CIAN, *La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni (art. 10 l. n. 183/11)*, cit., 11.

<sup>29</sup> LUONI, *La società tra professionisti: questioni applicative*, cit., 1265.

<sup>30</sup> In particolare, l'art. 2542 c.c. sancisce la possibilità di derogare al principio della necessaria nomina assembleare degli amministratori, consentendo che gli amministratori siano «scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale» e che allo Stato o ad altri enti pubblici sia attribuita la nomina di uno o più amministratori. Ai possessori di strumenti finanziari può, altresì, essere attribuito il diritto di eleggere fino ad un terzo degli amministratori.

<sup>31</sup> Così BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, cit., 383 ss.; nello stesso senso LUONI, *La società tra professionisti: questioni applicative*, cit., 1265.